



Referente per il STL: Parco Nazionale dei Monti Sibillini L.Go GB Gaola Antinori 62039 VISSO tel 0737 972711 fax 0737 972707
Sede Amministrativa: Comunità Montana dei Monti Azzurri via Piave 12 62026 SAN GINESIO tel/fax 0733 656890 fax 0733 656429

STATUTO dell'Associazione

Sistema Turistico Locale: "Monti Sibillini, terre di Parchi e di Incanti "

Art. 1 Denominazione

L'Associazione "Monti Sibillini, terre di Parchi e di Incanti" è un'associazione di promozione turistica, costituita per realizzare un Sistema Turistico Locale (STL) secondo quanto previsto dalla L. 135/2001 e al DGR 578/2002, a partire dal territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, delle aree montane e collinari con vocazione ambientale e culturale ad esso circostanti.

L'Associazione ha sede in San Ginesio presso la Comunità Montana dei Monti Azzurri.

Art. 2 Finalità

L'Associazione ha la finalità di sviluppare una politica del turismo sostenibile, dell'ecoturismo e del turismo culturale che esalti le specificità e le identità del territorio, promuova le proposte turistiche integrate e le valorizzi facendone innalzare il livello qualitativo e sia in grado di rivolgersi a tutti.

In particolare si prefigge di:

- a. offrire adeguate risposte alla domanda, sempre più estesa, di nuovi servizi legati alla fruizione dei valori naturalistici, artistici, storici-archeologici e alla valorizzazione dei giacimenti enogastronomici presenti nel territorio;
- b. rafforzare e alimentare la nuova cultura dell'accoglienza e sostenere concretamente l'offerta dei nuovi servizi con particolare attenzione a quelli destinati a permettere a disabili, anziani e bambini una piena fruizione del territorio;
- c. promuovere il miglioramento, la ristrutturazione e, ove occorra, anche la riconversione degli esercizi turistici esistenti con particolare attenzione alla formazione degli operatori;
- d. sviluppare le nuove forme di fruizione del territorio legate all'educazione e all'interpretazione ambientale, ivi compresa la formazione ai sapori, alla sana alimentazione, alle cure del corpo e in particolare alle cure termali;
- e. incentivare gli sport nella natura con particolare attenzione agli sport per i disabili, ferma restando per lo sci alpino l'esigenza di specifiche misure per la riorganizzazione e la riqualificazione ambientale delle piste e degli impianti;
- f. sostenere attività e processi di aggregazione e integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione, e promuovere le sinergie e le intese tra operatori di diversi settori, in particolare con le imprese agricole e dell'artigianato artistico, anche al fine di fare emergere il loro protagonismo;
- g. rafforzare e sviluppare la rete di associazioni e cooperative che operano nel settore dell'accoglienza – con particolare riferimento a quelle a base giovanile e alle Pro-Loco - e, in particolare, sostenere l'innovazione tecnologica e le sinergie degli uffici di informazione e accoglienza ai turisti anche con riguardo al raggiungimento degli standard dei servizi;
- h. dar vita a relazioni e a intese interterritoriali, con specifico riferimento al progetto APE (Appennino Parco d'Europa) e con particolare attenzione alle intese internazionali, che oggi rappresentano alimento fondamentale per lo sviluppo del turismo sostenibile e dell'ecoturismo;
- i. promuovere il marketing telematico dei prodotti turistici tipici per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero, previa organizzazione del sistema di commercializzazione e di formazione dell'offerta locale.

Art. 3 Interregionalità

L'Associazione opera per promuovere la costituzione di un STL interregionale comprendente anche il territorio umbro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e le aree circostanti e comunque per promuovere progetti interregionali con il STL che ivi opera.

Art. 4 Soci

Possono essere soci le Associazioni delle imprese turistiche, gli Enti Locali, le Aree naturali protette, gli altri soggetti pubblici o privati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica sul territorio del STL o comunque interessati allo sviluppo turistico di tale territorio. I Comuni possono aderire ad un solo STL.

Gli Enti sono rappresentati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato.

L'ammissione dei soci ha effetto dalla data del versamento della quota associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e, fermo restando il diritto di recesso, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci sono obbligati:

- a) al pagamento della quota associativa;
- b) all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- c) a non svolgere attività in contrasto con quelle dell'Associazione.

La qualifica di socio si perde, per recesso, per decadenza a seguito del mancato versamento della quota associativa, per espulsione.

Il recesso deve essere comunicato con raccomandata a.r. entro il 31 ottobre e ha effetto dal 1 gennaio successivo.

Nel caso di mancato versamento della quota associativa l'Associazione provvede alla diffida fissando un termine per il versamento. Trascorso inutilmente tale termine, il socio decade.

L'espulsione viene deliberata, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea nel caso di grave violazione degli obblighi di cui alle lett. b) e c) del quinto comma.

I soci receduti, decaduti o espulsi decadono anche dalle cariche eventualmente ricoperte negli organi. I loro sostituti restano in carica fino alla scadenza dei rispettivi organi.

I soci receduti, decaduti ed espulsi possono essere riammessi all'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Soci sostenitori

Possono essere soci sostenitori dell'Associazione i soggetti pubblici e privati che, svolgendo attività connesse con gli scopi di cui all'art. 4, ne facciano richiesta e si impegnino a sostenere le attività dell'Associazione

I soci sostenitori possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. .

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti.

Gli organi durano in carica due anni e i componenti sono rieleggibili.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea esercita i seguenti compiti:

- a. determina gli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
- b. elegge il Presidente scelto tra i soci pubblici;
- c. elegge il Consiglio Direttivo, ad eccezione del rappresentante del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- d. nomina il Revisore dei conti;
- e. approva le modifiche allo statuto;
- f. approva il bilancio di previsione e il programma annuale di attività presentati dal Consiglio Direttivo;
- g. approva il conto consuntivo e la relazione annuale sulle attività svolte presentati dal Consiglio Direttivo;
- h. delibera l'eventuale espulsione dei soci per attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- i. stabilisce la sede dell'associazione e delibera sull'eventuale cambiamento della stessa ;
- j. esamina tutte le questioni che siano ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal Revisore dei conti.
- k. fissa la quota associativa per i soci;
- l. delibera l'adesione ad associazioni e organismi europei ed internazionali.

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno per gli adempimenti di cui alle lettere f) e g) del precedente articolo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione.

La seconda convocazione può avvenire quando sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche da un terzo dei soci, attraverso apposita comunicazione contenente l'indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno.

Qualora i soci siano in numero superiore a quaranta l'Assemblea può essere convocata anche con lettera ordinaria, ovvero per fax o posta elettronica, con contemporanea pubblicazione dell'avviso all'albo della sede dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative e in seconda convocazione con almeno un quinto di essi, salvo per quanto riguarda lo scioglimento dell'Associazione per il quale occorre la presenza di almeno due terzi dei soci sia pubblici che privati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, sono adottate a maggioranza dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio. La stessa persona non può rappresentare più di due soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un massimo di tredici componenti di cui la metà in rappresentanza dei soci privati. La rappresentanza dei soci pubblici deve comprendere un rappresentante del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. I restanti componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea separatamente tra i soci pubblici e privati con voto limitato ad una sola preferenza.

Il territorio dovrà essere equamente rappresentato all'interno del Consiglio Direttivo.

Un componente del Consiglio Direttivo decade dall'incarico se per più di due sedute consecutive non partecipa, senza valida giustificazione, alle sue riunioni o se perde la qualifica di rappresentante dell'Ente associato.

Il Consiglio Direttivo:

- a. dirige l'attività dell'Associazione fissandone gli obiettivi sulla base degli indirizzi politico-programmatici approvati dall'Assemblea;
- b. predispone il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'esercizio sociale ed il programma di attività annuale;
- c. predispone, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il conto consuntivo e la relazione dell'attività svolta;
- d. definisce l'assetto organizzativo dell'Associazione;
- e. dispone l'eventuale apertura di uffici e sedi decentrate in località diverse dalla sede legale dell'Associazione;
- f. delibera sull'ammissione dei soci, ivi compresi i soci sostenitori e sulla decadenza dei soci morosi;
- g. adotta i regolamenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- h. delibera sull'adesione ad associazioni con analoga finalità.

Il Consiglio Direttivo, di norma, è convocato ogni quattro mesi dal Presidente con avviso da spedirsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, oppure, in via straordinaria, con avviso trasmesso almeno ventiquattro ore prima. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Adotta i provvedimenti urgenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, portandoli alla ratifica dell'Organo competente nella prima seduta utile; cura la concreta attuazione dei deliberati degli organi collegiali.

Per l'espletamento delle sue funzioni può nominare fino a due Vice-Presidenti scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti:

- a) esercita i controlli sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) esercita tutti gli altri poteri a esso attribuiti dalle normative vigenti.

Il Revisore dei Conti riferisce al Consiglio sulla regolarità dei rendiconti in sede di applicazione degli stessi.

Art. 12 – Responsabile amministrativo e finanziario

Il Consiglio direttivo può affidare la responsabilità amministrativa e finanziaria a uno degli Enti Pubblici Associati.

Art. 13 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi i contributi e le elargizioni di Enti pubblici o privati e di persone fisiche.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai contributi dei soci e dei soci sostenitori;
- c) da eventuali contributi corrisposti da Enti pubblici e da soggetti privati;
- d) da proventi vari, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Art. 14 - Quota associativa

La quota associativa viene fissata, nell'entità e nella periodicità dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo in base a parametri obiettivi.

Art. 15 – Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 31 Maggio di ciascun anno l'Assemblea provvede all'approvazione del conto consuntivo predisposto dal Consiglio.

Entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento l'Assemblea provvede all'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio. I bilanci sopraindicati vengono depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, e sono a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Sugli elaborati di bilancio sopraindicati è obbligatorio il parere del Revisore dei conti.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci privati e di almeno due terzi dei soci pubblici. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore indicato dal Consiglio.

Il liquidatore ha tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione e ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in quote proporzionali alle rispettive quote associative, agli Enti pubblici che risultano essere soci al momento dello scioglimento dell'Associazione per essere destinati a finalità analoghe a quelle di cui all'art. 2.

Art. 17 - Avanzi di gestione

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse connesse.

L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati.

Art. 18 - Modifiche statutarie

Le modifiche allo Statuto possono essere apportate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 19 – Durata

L'Associazione ha la durata di trenta anni.